CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XVIII-*bis***
n. **121**

XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla digitalizzazione del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che istituisce un quadro per la tessera europea di sicurezza sociale (ESSPASS) e modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (CE) n. 987/2009 e (UE) 2018/1724 (COM(2026) 980 final)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/1149 che istituisce l'Autorità europea del lavoro, del regolamento (UE) 2016/589 relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2017/1256, (UE) 2018/170, (UE) 2018/1020 e (UE) 2018/1021 della Commissione (COM(2026) 985 final)

Approvato il 28 ottobre 2026

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminate, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla digitalizzazione del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che istituisce un quadro per la tessera europea di sicurezza sociale (ESSPASS) e modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (CE) n. 987/2009 e (UE) 2018/1724 (COM(2026) 980 final) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/1149 che istituisce l'Autorità europea del lavoro, del regolamento (UE) 2016/589 relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2017/1256, (UE) 2018/170, (UE) 2018/1020 e (UE) 2018/1021 della Commissione (COM(2026) 985 final);

preso atto, per quanto riguarda la proposta di regolamento di modifica dei regolamenti sull'ELA e sulla rete EURES, della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che contiene una valutazione complessivamente positiva;

premesso che le proposte esaminate fanno parte di un più ampio pacchetto legislativo della Commissione europea volto al miglioramento della mobilità equa dei lavoratori all'interno dell'Unione;

considerato che:

risultano condivisibili le finalità della proposta relativa alla digitalizzazione del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come la semplificazione delle procedure transfrontaliere di richiesta, rilascio e verifica dei documenti di sicurezza sociale attraverso strumenti digitali interoperabili, ferma restando la possibilità, per chi non può o non intende utilizzare il portafoglio europeo di identità digitale, di ottenere documenti fisici migliorati;

risultano parimenti condivisibili le finalità dell'altra proposta di regolamento, intesa a rafforzare l'ELA attraverso il potenziamento delle attività informative, delle funzioni di analisi e valutazione dei rischi, del supporto alle ispezioni congiunte e della semplificazione della procedura di mediazione;

è condivisibile, per quanto riguarda EURES, l'obiettivo di adeguare il quadro legislativo per creare le condizioni per il ripristino della rete quale strumento utile a sostenere la mobilità dei lavoratori nell'Unione, anche in funzione della Strategia EURES 2030;

sono apprezzabili, in particolare, l'inclusione del programma mirato di mobilità legato a EURES tra i servizi di sostegno per chi cerca lavoro e per i datori di lavoro nonché tra i servizi di assistenza successiva al reclutamento, nonché la semplificazione degli obblighi di informazione e degli oneri amministrativi per gli uffici nazionali di coordinamento, il riferimento alla versione più recente della classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO), il ruolo attribuito al gruppo di coordinamento EURES nell'individuazione delle informazioni relative al ciclo di programmazione e l'estensione a cinque anni del periodo oggetto delle relazioni sulle attività di EURES;

dalle modifiche prospettate nella proposta relativa all'ELA e alla rete EURES possono derivare una serie di effetti positivi per l'Italia, tanto in termini di contrasto al lavoro irregolare e di tutela dei lavoratori mobili, quanto di migliore utilizzo della rete EURES da parte dei servizi pubblici per l'impiego e delle imprese e di rafforzamento del sostegno alle piccole e medie imprese;

osservato che:

ciascuna delle proposte è accompagnata da una valutazione di impatto, che ha esaminato adeguatamente una pluralità di opzioni strategiche;

la proposta di regolamento relativa alla digitalizzazione del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è stata preceduta dalla consultazione dei portatori di interessi, mentre la proposta di regolamento relativa all'ELA è basata principalmente sulle consultazioni effettuate nell'ambito della recente valutazione sull'Autorità;

tenuto conto che, come anche specificato nella relazione del Governo, la modifica del regolamento EURES non richiede interventi legislativi nazionali, la proposta relativa all'ELA e alla rete EURES non produce effetti diretti sulle competenze legislative regionali e, per quanto attiene alla medesima rete, non comporta costi diretti per le amministrazioni nazionali, fatti salvi limitati adeguamenti organizzativi;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica delle proposte è correttamente individuata nell'articolo 48 del TFUE (coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) per la proposta relativa alla digitalizzazione e negli articoli 46 e 48 del TFUE (libera circolazione dei lavoratori e coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) per la proposta relativa all'ELA e alla rete EURES (come anche osservato nella relazione del Governo);

ritenuta la proposta di regolamento relativa alla digitalizzazione del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale conforme al principio di sussidiarietà in quanto:

soluzioni digitali nazionali non garantirebbero l'interoperabilità transfrontaliera né il riconoscimento e la verifica dei documenti;

sul piano del valore aggiunto, un quadro comune previene soluzioni nazionali frammentate e incompatibili e assicura coerenza

con lo sportello digitale unico e con il quadro europeo relativo a un'identità digitale;

ritenuta anche la proposta di regolamento relativa all'ELA e alla rete EURES, come anche osservato nella relazione del Governo, conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi perseguiti hanno natura intrinsecamente transfrontaliera e non possono essere conseguiti in modo efficace mediante iniziative dei singoli Stati membri: la cooperazione ispettiva richiede infatti coordinamento sovranazionale, la mobilità dei lavoratori e il coordinamento della sicurezza sociale coinvolgono più ordinamenti nazionali e la *governance* e il funzionamento della rete EURES richiedono un approccio unitario;

considerate le proposte altresì conformi al principio di proporzionalità, in quanto:

la proposta relativa alla digitalizzazione del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale si limita a quanto necessario per istituire il quadro ESSPASS, senza interferire con i sistemi nazionali di sicurezza sociale, e si basa sul quadro dell'Unione esistente;

la proposta relativa all'ELA e alla rete EURES riguarda esclusivamente gli aspetti del regolamento che impediscono il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'ELA e non modifica i compiti fondamentali dell'Autorità, senza introdurre nuovi obblighi a carico di cittadini o imprese;

per quanto riguarda la rete EURES, gli interventi si limitano alla ripartizione dei compiti tra Commissione europea ed ELA, alla semplificazione della normativa EURES, al miglioramento della gestione del portale e alla razionalizzazione degli obblighi di monitoraggio e *reporting* da parte degli uffici nazionali di coordinamento;

sul piano della scelta dell'atto giuridico, per la proposta sulla digitalizzazione il regolamento risulta idoneo, in ragione della natura transfrontaliera dei problemi individuati e della necessità di un quadro regolatorio uniforme e direttamente applicabile all'interno dell'Unione;

anche per la proposta relativa all'ELA e alla rete EURES il regolamento è correttamente scelto in applicazione del principio del parallelismo delle forme, in base al quale l'atto modificativo è dello stesso tipo dell'atto da modificare;

ritenuto opportuno valutare attentamente, con riferimento alla proposta relativa all'ELA e alla rete EURES, i seguenti aspetti nel corso dei negoziati interistituzionali:

il trasferimento dall'ELA alla Commissione europea della proprietà del sistema costituito dal portale EURES e della funzione di assistenza (*help desk*), in quanto suscettibile di comportare un'ulteriore frammentazione della *governance* della rete: è necessario salvaguardare la titolarità dell'Ufficio europeo di coordinamento (UCE) e del Gruppo di coordinamento EURES nell'assumere decisioni sulle funzionalità e sui contenuti del portale;

le modalità di raccordo decisionale e operativo tra Commissione europea, UCE e Gruppo di coordinamento in relazione a future

implementazioni del sito, in modo da tutelare i servizi e la visibilità di EURES in caso di razionalizzazione dei sistemi;

la soppressione, tra i compiti di ELA e UCE, delle attività di comunicazione riguardanti la rete EURES, a fronte del mantenimento di quelle di informazione, considerato che si tratta di aspetti per loro natura integrati e coessenziali alla promozione della mobilità professionale nell'Unione: è pertanto necessario chiarire se tale compito sia assunto dalla Commissione europea e prevedere adeguate forme di raccordo a salvaguardia dei ruoli istituzionali e delle effettive esigenze della rete;

la possibilità di un accorpamento dei compiti relativi a EURES presso un'unica istituzione, in luogo della loro ripartizione tra Commissione europea ed ELA;

le modalità concrete di accesso ai dati da parte dell'ELA e le garanzie in materia di protezione dei dati personali, con riferimento alla possibilità per l'Autorità di trattare dati operativi e dati personali (nuovo capo III *bis*);

gli impatti organizzativi, la futura *governance* operativa e le conseguenze sul funzionamento della rete EURES e l'integrazione con altri strumenti dell'Unione, quali Europass, ESCO e il bacino di talenti dell'Unione;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORMI

le proposte al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

PAGINA BIANCA



190182220650